Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Basilicata

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. dottor Calogero Pumilia, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato all'agricoltura e foreste, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato ai trasporti.

(9693)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1979, n. 563.

Aumento dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1979, nel primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono soppresse le parole: « che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare ».

Art. 2.

L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1° gennaio 1980 a L. 150.000.

L'assegno di cui al precedente comma è corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate è anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979, valutato in lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 7 miliardi la voce « Istituzione di nuove università statali ».

All'onere di lire 35 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 19 miliardi la voce « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. 564.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere destinate alla Difesa da costruirsi a cura dell'Aeronautica militare nei comuni di Gioia del Colle e Mottola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende anche alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le opere destinate alla Difesa, da costruirsi a cura dell'Aeronautica militare, nei comuni di Gioia del Colle e Mottola (Bari), sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

I termini entro i quali l'esproprio dovrà essere iniziato e completato sono stabiliti rispettivamente in anni due e cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si omettono i termini per il compimento dei lavori, in quanto l'opera è stata realizzata in regime di occupazione d'urgenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1979
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1902, n. 1524, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1902, registro n. 5, foglio n. 215, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Bari;

Visto il regio decreto 12 novembre 1936, n. 6884, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1936, registro n. 23, foglio n. 139, con il quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1976, n. 844, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui è necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

Sentita la regione Puglia, che si è pronunziata con lettera n. 16870 del 22 febbraio 1978 dell'Assessorato ai lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 623 del 14 dicembre 1978;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 luglio 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 136

SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI BARI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Occhiatello	Torrente Locone	Minervino Murge	Dal limite del confine con la provincia di Potenza allo sbocco nel torrente Locone	

(8532)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Autorizzazione alla compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo malattia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Vista la domanda della compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattia e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 maggio 1979;

Decreta:

La compagnia di assicurazioni «Unipol», società per azioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattia e relativa riassicurazione.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(9619)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Opo-Veinogene Biosedra », nelle preparazioni flacone gocce da ml 30 e 12 flaconcini da ml 6 uso orale, della ditta Italchemi - Istituto chimico farmaceutico S.p.a., in Sesto San Giovanni. (Decreto di revoca n. 5711/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 marzo 1967, 3 giugno 1970 e 9 agosto 1971, con i quali venne registrata al n. 6840 la specialità medicinale denominata « Opo-Veinogene Biosedra », nelle preparazioni flacone gocce da ml 30 e 12 flaconcini da ml 6, uso orale, a nome della ditta Italchemi - Istituto chimico farmaceutico S.p.a., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via Giuseppe Di Vittorio, n. 307/15-17, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta sufficientemente dimostrata la validità e razionalità dell'associazione medicamentosa contenuta nella specialità medicinale suddetta e che gli astratti ipofisari presenti nella specialità stessa sono estratti eterologhi non aventi alcuna attività quindi in contrasto con le moderne acquisizioni scientifiche;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 15 dicembre 1976;

Considerato che la ditta interessata ha presentato domanda di modifica di composizione (eliminazione degli estratti opoterapici);

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato altresì che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 giugno 1978, ha espresso parere non favorevole alla suddetta modifica di composizione in quanto il prodotto, anche se depurato degli astratti opoterapici, non risulta giustificato per le indicazioni generiche e non generiche segnalate nei fogli illustrativi, e che ha confermato il precedente parere favorevole alla revoca della registrazione della specialità di cui trattasi;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Opo-Veinogene Biosedra », nelle preparazioni flacone gocce da ml 30 e 12 flaconcini da ml 6 uso orale, registrata al n. 6840, in data 20 marzo 1967, 3 giugno 1970 e 9 agosto 1971, a nome della ditta Italchemi - Istituto chimico farmaceutico S.p.a., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via Giuseppe Di Vittorio, n. 307/15-17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8624)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Proroga fino al 28 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpen.Tu.Mer, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Carpen.Tu.Mer. di Taranto con effetto dal 1° agosto 1977;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978, 15 novembre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 28 febbraio 1979 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Carpen. Tu.Mer. di Taranto, è prolungata fino al 28 febbraio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9612)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 22 novembre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, con sede in Taranto, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9613)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa per l'assistenza sanitaria ai dirigenti della Nuova San Giorgio S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa per l'assistenza sanitaria ai dirigenti della Nuova San Giorgio S.p.a., con sede in Genova-Sestri, via L. Manara, 2;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gabriele Moro, commissario straordinario della cassa per l'assistenza sanitaria ai dirigenti della Nuova San Giorgio S.p.a., è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(8669)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore del servizio di assistenza sanitaria per i dirigenti del gruppo Pirelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti del servizio di assistenza sanitaria per i dirigenti del gruppo Pirelli, con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta, 3;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Carlo Sassi è nominato commissario liquidatore del servizio di assistenza sanitaria per i dirigenti del gruppo Pirelli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(8670)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa assistenza sanitaria dirigenti della Breda Termomeccanica e società collegate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa assistenza sanitaria dirigenti della Breda Termomeccanica e società collegate, con sede in Milano, viale Sarca, 336;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Giovanni Busacca, commissario straordinario della cassa assistenza sanitaria dirigenti della Breda Termomeccanica e società collegate, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(8672)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Technospes di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1979 al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9545)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1978, 27 gennaio 1979 e 4 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata all'8 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9527)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia);

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia), è prolungata al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9535)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura lane in Borgosesia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia, Borgosesia (Vercelli);

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 22 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia, Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9529)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1978, 27 gennaio 1979, 4 maggio 1979 e 16 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 all'8 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9528)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, stabilimento di S. Martino Buon Albergo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 30 ottobre 1978, 31 ottobre 1978 e 27 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9540)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1978 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 1° giugno 1979 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comu-

ne di Pace del Mela (Messina) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 27 marzo 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9538)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 agosto 1978, 8 febbraio 1979 e 26 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como), è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9531)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 8 febbraio 1979 e 26 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9533)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979 e 16 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia), è prolungata al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9536)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1978 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 1° giugno 1979 e 17 ottobre 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 27 marzo 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9539)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, stabilimento di S. Martino Buon Albergo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 30 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 27 febbraio 1979 e 17 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9541)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979, 16 ottobre 1979 e 17 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9537)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura lane in Borgosesia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia, Borgosesia (Vercelli);

Visti i decreti ministeriali 5 marzo 1979 e 17 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia, Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9530)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 8 febbraio 1979, 26 aprile 1979 e 17 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9534)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 agosto 1978, 8 febbraio 1979, 26 aprile 1979 e 17 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9532)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1978, con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata per le importazioni effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1979 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato in premessa, il saggio di interesse che gli operatori, ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere per il periodo di dilazione successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 12 per cento annuo.

Tale saggio sarà applicato dal 28 ottobre 1979.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9589)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale del Veneto per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 182/79 del 12 ottobre 1979, con la quale il pretore di Venezia comunica che Micheletti Mirella, coadiutore dattilografo giudiziario presso la pretura di Venezia, ha chiesto quindici giorni di congedo straordinario, disponendo la visita fiscale;

Visto il proprio decreto 26 settembre 1979, col quale Micheletti Mirella era stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte di appello di Venezia;

Poiché è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Bonanno Salvatore Quintilio, segretario nella corte di appello di Venezia, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto, in sostituzione di Micheletti Mirella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(9611)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1979 contenente norme e criteri per l'attuazione dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro, nonchè al decreto ministeriale 3 luglio 1979 relativo alla costituzione della commissione per la individuazione e delimitazione della zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro e la relativa legge di conversione 10 ottobre 1975, n. 484;

Visti i propri decreti 12 aprile 1979 e 3 luglio 1979, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 20 aprile 1979 e n. 195 del 18 luglio 1979, dettante il primo, norme e criteri per l'attuazione dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, in particolare l'art. 13 che prevede la costituzione di una commissione con il compito di individuare e delimitare la zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano, concernente il secondo, la costituzione della commissione stessa;

Considerata la necessità di integrare la commissione in questione richiamando in essa elementi di comprovata competenza in materia di agronomia e coltivazioni erbacee;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 12 aprile 1979, citato nelle premesse, è così modificato:

Fanno parte della commissione, presieduta dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o da un suo delegato, un docente a livello universitario di agronomia generale e coltivazioni erbacee, un funzionario della regione Campania, i rappresentanti di associazioni nazionali di produttori, i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali dei produttori agricoli: Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana coltivatori.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto ministeriale 13 luglio 1979, già richiamato in epigrafe, viene modificato come segue:

Fanno parte della commissione, istituita con l'art. 13 del decreto ministeriale 12 aprile 1979:

Postiglione prof. Luigi, direttore dell'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università di Napoli-Portici;

Prete dott. Ferdinando, in rappresentanza della regione Campania;

Gulletta rag. Alberto, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Gaudenzio dott. Attanasio, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Barba Elio, in rappresentanza della Confederazione italiana coltivatori;

Pasca dott. Alessandro, in rappresentanza dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli (U.N.A.PR.O.);

Zito Domenico, in rappresentanza dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari (U.I.A.P.O.A.);

Buganza dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari (U.N.A.P.O.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9645)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 28 agosto 1979 recante norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei pomodori trasformati a base di ortofrutticoli;

Visti i propri decreti: 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979; 10 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1979; 28 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 2304/79 della commissione del 19 ottobre 1979 che modifica le quantità dei concentrati e succhi di pomodoro successivamente condizionabili;

Considerata la necessità di modificare, a seguito della emanazione del precennato regolamento n. 2304/79, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 agosto 1979 sopra indicato;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 7, capo « Condizionamento successivo dal prodotto » del decreto ministeriale 28 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, è sostituito dal seguente:

Per quanto riguarda i concentrati e i succhi di pomodoro, l'indicazione di cui alla lettera *e*) può essere completata dalla menzione della quantità di prodotto, non superiore al 40 % della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata all'A.I.M.A. al più tardi il 30 aprile dell'anno successivo alla campagna relativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9643)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Piano di riparto delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo, usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1978-79 nonchè a quelle che iniziano la lavorazione nella campagna 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1640/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1731/79 della commissione, del 6 agosto 1979, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate;

Visti i propri decreti: 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979; 10 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1979; 28 agosto 1979, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979;

Considerata la necessità di dar corso all'art. 10 del sopra citato decreto ministeriale 28 agosto 1979 per la emanazione di norme interne relative alla limitazione *della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere* Williams conservate allo sciroppo;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per ciascuna campagna, per le aziende che operano nel territorio nazionale, a 36.544 tonnellate, pari al 64% dell'intero quantitativo comunitario fissato dal Consiglio C.E.E. con regolamento n. *1640/79 del 24 luglio 1979.*

Art. 2.

L'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, meglio specificate nel precedente articolo, è limitato, per ogni singola impresa di trasformazione avente causa, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Ogni comunicazione alle aziende specificate nell'art. 2 del presente decreto, in ordine ai quantitativi di pere Williams conservate allo sciroppo, usufruibili dell'aiuto comunitario, precedente all'emanazione del presente decreto, deve intendersi superata se la comunicazione medesima dovesse riferirsi a quantitativi diversi da quelli indicati nel piano di riparto di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELLO AIUTO COMUNITARIO DA PARTE DELLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI C.E.E. NONCHE' DEI DECRETI MINISTERIALI CITATI NELLE PREMESSE DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione che hanno prodotto pere Williams allo sciroppo nella campagna 1978-79	Quintali
1) C.A.L. - Conserve alimentari Latina - Massalombarda	5.149
2) Massalombarda - Massalombarda	387
3) Agria - Frignano (Caserta)	558
4) Hero Verona S.p.a. - Verona	21.278
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri	9.880
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	5.352
7) Parma Sole Cooperativa conserve vegetali - Parma	26.476
8) Lockwoods itailana S.p.a. - Fidenza (Parma)	
9) Confruit S.p.a. - Faenza	2.080
10) Self Società emiliana lavorazione frutta - Bagnacavallo (Ravenna)	6.852
11) Arrigoni S.p.a. - Cesena	5.779
12) CALPAK di Del Monte - Bologna	20.552
13) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	18.855
14) SCOB Cooperativa ortofrutticola Begosso - Verona	2.544
15) CALPO - Forlì	51.963
16) The St. Erasmo Export Preserving - Pagani (Salerno)	1.121
17) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	10.221
18) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	8.402
19) Attianese F.lli - Sant'Egidio Montalbino (Salerno)	63
20) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	6.198
21) ALA Frutta - Alfonsine (Ravenna)	41.251
22) Mon Jardin italiana - Mirandola (Modena)	59.050
23) Colombani Jolly - Bologna	51.997
24) ELVEA Industria conserve alimentari - Angri	380
Totale	365.440

Aziende che iniziano la loro attività di trasformazione di pere Williams conservate allo sciroppo nella campagna 1979-80	Quintali
1) Ditta Morley di Morlicchio - Scafati	812
2) Ditta Jolly Sud S.r.l. - Angri	812
3) Ditta Antonio Galano - Nocera Inferiore	812
4) Ditta Vaccaro S.p.a. - Angri	812
5) Ditta La Cesenate - Cesena	812
6) C.I.A. - Compagnia Industriale Alimentari - Nocera Superiore	812
7) Ditta I.C.A.B. - Industria Conserve Alimentari Battipaglia S.r.l. - Battipaglia	812
8) Ditta F.lli Andrea e Giuseppe De Martino - Eboli	812
9) Feger di Ferraioli Gerardo - Angri	812
Totale	7.308

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(9644)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Organizzazione dell'intervento per l'alcole delle prestazioni viniche. Condizioni e modalità di acquisto e vendita da parte dell'A.I.M.A. di tale alcole nella campagna vitivinicola 1979-80.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 349/79 del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1708/79 del 24 luglio 1979, che determina, per la campagna 1979-80, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1715/79 del 3 agosto 1979, che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979-80;

Visto il regolamento (CEE) n. 1391/79 del 4 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1945 dell'11 agosto 1978, per quanto riguarda le gradazioni alcolometriche volumiche delle diverse zone vitivinicole;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione in applicazione delle disposizioni della Comunità economica europea e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1979, recante disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione nella campagna vitivinicola 1979-80;

Visto il regolamento (CEE) n. 706/79 del 9 aprile 1979, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana e il regolamento applicativo n. 707/79 del 9 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto e vendita da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole delle prestazioni viniche, per la campagna 1979-80 e di provvedere all'apprestamento delle capacità ricettive per le quantità di alcole che verranno offerte in vendita all'A.I.M.A. dai distillatori franco magazzino dell'intervento;

Considerato che, stante le reazioni di tempestività connesse allo svolgimento già in corso della campagna vitivinicola 1979-80 in adempimento dei regolamenti C.E.E. e l'esigenza di far ricorso a ditte aventi strutture particolarmente adeguate per l'effettuazione dell'intervento, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per procedere all'apprestamento di tali capacità ricettive ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Nell'adunanza del 17 ottobre 1979;

Ha deliberato:

Titolo I

APPRESTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTO PER L'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE

Art. 1.

Nell'ambito dell'espletamento delle operazioni di intervento relative all'alcole delle prestazioni viniche, di cui all'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, ed ai regolamenti integrativi ed applicativi per la campagna 1979-80, il servizio di ricevimento, immagazzinamento e conservazione del prodotto offerto in consegna all'A.I.M.A. dai distillatori che sono obbligati a tale consegna è affidato, con contratto a trattativa privata, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, per magazzini autorizzati per commercianti all'ingrosso soggetti alla vigilanza continuativa degli organi dell'amministrazione finanziaria e utilizzabili come magazzini dell'organismo di intervento, nei limiti ed alle condizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A e sottoscritta dal richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza del richiedente. Per gli enti pubblici, società ed altre persone giuridiche, devono essere indicati la denominazione e ragione sociale, la sede ed il legale rappresentante;

attività svolta;

ubicazione e capacità ricettiva di magazzino espressa in ettolitri di capienza offerta a disposizione dell'A.I.M.A., e che non deve essere inferiore, per ciascun magazzino, a ettolitri 5.000;

ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione alla cui vigilanza continuativa sono soggetti i singoli magazzini indicati ed estremi dell'atto di autorizzazione del Ministero delle finanze per magazzini commercianti all'ingrosso;

dichiarazione di impegno a ricevere e conservare in detti magazzini fino al 31 agosto 1982 ed entro il limite della capacità ricettiva posta a disposizione le quantità di alcole di cui l'A.I.M.A. disporrà la consegna nei magazzini medesimi.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che per esso ha firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

certificato della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Art. 3.

Il servizio di cui all'art. 1 è affidato con contratto a trattativa privata, con cui sono stabilite le condizioni particolari del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nella presente deliberazione, previo riconoscimento, da parte del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., della sussistenza dei requisiti richiesti.

Titolo II

CONDIZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA DA PARTE DELL'A.I.M.A. DELL'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE NELLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 1979-80.

Art. 4.

Ogni partita di alcole da consegnare all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna 1979-80, deve essere costituita, ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 1979, da alcole rettificato buon gusto avente gradazione minima di 95 gradi ed i requisiti prescritti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, nonché, per una quantità non superiore al 6% della partita medesima, da alcole con gradazione non inferiore a 92 gradi idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Art. 5.

Per la consegna all'A.I.M.A. dell'alcole di cui al precedente art. 4, le imprese di distillazione, riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che lo hanno prodotto, debbono far pervenire all'A.I.M.A. offerta scritta di consegna mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche: la denominazione e ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buon gusto a non meno di 95 gradi avente i requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole ad almeno

92 gradi idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole offerto per la consegna;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati.

L'offerta di consegna deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le ditte individuali e società di fatto) — di data non anteriore di più di tre mesi dalla data della lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione dell'A.I.M.A. — indicante la persona del legale rappresentante della distilleria;

b) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole offerto all'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad esso consegnate dai produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messa a disposizione si riferisce e deve essere corredata, per le quantità di vino eventualmente comprese fra tali materie prime, della dichiarazione del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi che detti quantitativi di vino sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

c) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 16 agosto 1978, della materia prima consegnata al distillatore dai produttori obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie C modello 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera d);

d) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari ed è vincolato per le destinazioni disposte dall'A.I.M.A.

Art. 6.

Le offerte di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1979-80 devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 agosto 1980.

Art. 7.

Verificata la regolarità e completezza dell'offerta di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, per la presa in consegna della merce nel magazzino di intervento indicato in detta lettera, qualora il distillatore non abbia fatto uso della facoltà di cui al successivo art. 13.

Art. 8.

La consegna dell'alcole al magazzino d'intervento deve essere effettuata dal distillatore interessato previ accordi con l'assuntore per conto dell'A.I.M.A. del servizio di detto magazzino e con l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La merce deve essere consegnata nuda franco magazzino d'intervento, schiava di imposta di fabbricazione e degli altri eventuali diritti erariali.

All'atto della presa in consegna l'assuntore del magazzino di intervento, previo accertamento in contraddittorio della quantità e qualità consegnata, emette apposita bolletta di entrata, sottoscritta dalle parti e formata, secondo il modello approvato dall'A.I.M.A., in numero di esemplari occorrenti, rispettivamente, per la distilleria conferente, l'assuntore, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'A.I.M.A.

Nella bolletta di entrata devono essere indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, il distillatore conferente, la quantità e la qualità dell'alcole consegnato, gli estremi della bolletta di accompagnamento, gli estremi del certificato UTIF relativi alla partita indicata nella offerta e della quale la quantità consegnata fa parte.

Art. 9.

Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore conferente per la campagna vitivinicola 1979-80 è di ECU 1,23, pari a L. 1304,69 all'ettolitro per grado alcolico, esclusi l'imposta di fabbricazione, eventuali altri diritti erariali e l'I.V.A. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche all'alcole con gradazione non inferiore a 92 gradi idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, e per quantità non superiori al 6% della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Tale prezzo è riferito a merce nuda consegnata dal distillatore franco magazzino di intervento ed è applicato alla quantità effettivamente consegnata.

Art. 10.

Al pagamento del prezzo di acquisto provvede direttamente l'A.I.M.A., sulla base di fattura emessa dal distillatore conferente successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale fattura accompagnata da lettera del distillatore in cui sia indicata la forma prescelta per il pagamento fra quelle previste dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Le quantità di alcole acquisite all'A.I.M.A. nei magazzini di intervento saranno poste in libera vendita alle condizioni stabilite in appositi pubblici avvisi del Presidente dell'A.I.M.A., diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81 e nelle sedi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nella prima applicazione della presente deliberazione il prezzo di libera vendita di tali quantità di alcole è stabilito, alla condizione di merce nuda resa su mezzo di trasporto dell'acquirente al magazzino di intervento, nelle seguenti misure:

L. 1.346,00 ad ettolitro per grado alcolico — esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A. — per l'alcole rettificato buon gusto di gradazione non inferiore a 95 gradi.

L. 657,50 ad ettolitro per grado alcolico — esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A. — per l'alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione con gradazione non inferiore a 92 gradi.

In rapporto all'andamento del mercato dell'alcole l'A.I.M.A. si riserva di modificare le misure del prezzo di libera vendita di cui al precedente comma.

Art. 12.

E' data facoltà al distillatore conferente di chiedere, contestualmente all'offerta di vendita dell'alcole all'A.I.M.A., di rimanere depositario delle quantità di alcole — di propria produzione — offerte in vendita, anzichè effettuarne la consegna al magazzino dell'intervento.

La richiesta avanzata ai sensi del precedente comma è accettata dall'A.I.M.A. alle seguenti condizioni:

a) l'acquisto del prodotto, nonchè la presa in carico del medesimo viene effettuata dall'A.I.M.A. — mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale — senza estrazione del prodotto stesso dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera d);

b) la partita di alcole cui si riferisce la richiesta deve essere costituita da prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95 gradi oppure alcole a non meno di 92 gradi idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione);

c) il distillatore conferente è costituito depositario, nel proprio magazzino fiduciario o sussidiario di fabbrica, della partita acquistata dall'A.I.M.A. per un periodo massimo compreso fra la data della lettera di accettazione di cui alla precedente lettera a) ed il 31 agosto 1982.

Titolo III

DIRITTO DI PRELAZIONE DEL DISTILLATORE CONFERENTE

Art. 13.

E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nell'acquisto dell'intera partita di alcole da lui stesso prodotta e offerta in consegna all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, nella stessa offerta di consegna del prodotto.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della gradazione alcolica, della qualità e del relativo prezzo di cui al precedente art. 11 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A., di importo pari all'importo complessivo del prezzo di acquisto, valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo.

Il distillatore può dichiarare nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per il pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. In tal caso il distillatore verserà all'A.I.M.A. la differenza tra i suddetti prezzi secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di acquisto e contestuale rivendita del prodotto, di cui al successivo art. 14.

Nel caso che il distillatore si avvalga del suddetto diritto di precedenza nell'acquisto, i quantitativi di alcole teste e code compresi nella partita di alcole posta a disposizione dell'A.I.M.A. possono essere conferiti tal quali, ancora prima della rettificazione, a condizione che nella dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *d*), ne venga indicata la quantità corrispondente in prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95 gradi ed alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione a non meno di 92 gradi) desunta in base a stima tecnica di detto ufficio, tenuto conto dei cali di rettificazione.

Art. 14.

Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente art. 13, l'A.I.M.A. provvede, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore è trasferita immediatamente al distillatore acquirente, senza estrazione del prodotto dal magazzino del distillatore.

Al di fuori dell'ipotesi prevista al quarto comma del precedente art. 13, l'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.; entro lo stesso termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'A.I.M.A., deve essere corrisposto dal distillatore alla stessa l'importo del prezzo di vendita, secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

Art. 15.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(9597)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità illimitata « Cantina sociale Asti Valle Tanaro », in Asti.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1979, il dott. Giacinto Tacchino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a responsabilità illimitata «Cantina sociale Asti Valle Tanaro», in Asti (frazione Carretti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 12 dicembre 1967, in sostituzione del prof. dott. Carlo Carboni, deceduto, con l'incarico di provvedere alla definizione della procedura in argomento in conformità alle istruzioni già impartite dall'autorità di vigilanza.

(9248)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società « Cooperativa agricola di credito e di mutuo soccorso S. Nicola a r.l. », in S. Eufemia d'Aspromonte.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1979 la società « Cooperativa agricola di credito e di mutuo soccorso S. Nicola a r.l. », in S. Eufemia D'Aspromonte (Reggio Calabria), costituita per rogito dott. Corigliano Ferdinando in data 3 agosto 1971, rep. numero 17291, reg. soc. n. 258, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Manti Leonardo.

(9249)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Latteria sociale di Cologno al Serio » a r.l., in Cologno al Serio.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1979 la società cooperativa agricola «Latteria sociale di Cologno al Serio» a. r.l., in Cologno al Serio (Bergamo), costituita per rogito notaio dottor Personeni Giuseppe in data 5 marzo 1923, rep. n. 2572, reg. soc. n. 1119, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Sporchia.

(9250)

Scioglimento di tredici società cooperative

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1979 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola « Caseificio sociale Alta Val Ceno » a r.l., in Ponte Ceno di Bedonia (Parma), costituita per rogito Lavagetto in data 25 novembre 1972, rep. n. 4742, reg. soc. n. 6708;

2) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori, in Ravenna, costituita per rogito Bosi in data 20 luglio 1968, rep. n. 14372, reg. soc. n. 3307;

3) società cooperativa agricola « Solidarietà e progresso » a r.l., in Casola Valsenio (Ravenna), costituita per rogito Raponi in data 19 dicembre 1966, rep. n. 9333, reg. soc. n. 3179;

4) società cooperativa agricola « Romagnola orto-frutticola - R.O.F. » a r.l., in S. Potito di Lugo (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 23 aprile 1963, rep. n. 33342, reg. soc. n. 2864;

5) società cooperativa agricola « S. Maria » tra coltivatori diretti e proprietari a r.l., in Castiglione M.R. (Teramo), costituita per rogito Ermini in data 12 febbraio 1968, rep. n. 1899, reg. soc. n. 1111;

6) società cooperativa agricola « San Vito » a r.l., in Montecorvino Rovella (Salerno), costituita per rogito D'Agosto in data 22 marzo 1962, rep. n. 177397, reg. soc. n. 3142/4156;

7) società cooperativa agricola « S. Al. C. - Salentina allevatori » a r.l., in Lecce, costituita per rogito Scorsonelli in data 2 gennaio 1975, rep. n. 234976, reg. soc. n. 3752;

8) società cooperativa agricola « La Rinascente progressiva » a r.l., in Mara (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 28 gennaio 1945, rep. n. 8945, reg. soc. n. 545;

9) società cooperativa agricola « Caseificio sociale di Nughedu San Nicolò » a r.l., in Nughedu San Nicolò (Sassari), costituita per rogito Angelletti in data 14 gennaio 1962, rep. n. 3075, reg. soc. n. 1275;

10) società cooperativa agricola « Combattenti » a r.l., in Ploaghe (Sassari), costituita per rogito Serra in data 2 dicembre 1950, rep. n. 3655, reg. soc. n. 788;

11) società cooperativa agricola « La Popolare » tra i lavoratori di Pozzomaggiore (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 5 settembre 1944, rep. n. 8736;

12) società cooperativa agricola « Latteria sociale cooperativa San Leonardo » a r.l., in Villanova Monteleone (Sassari), costituita per rogito Stara in data 27 febbraio 1954, rep. n. 6382, reg. soc. n. 907;

13) società cooperativa agricola « Coloni piccoli proprietari - piccoli affittuari e mezzadri », in S. Alberto (Ravenna), costituita per rogito Bettucci in data 4 aprile 1948, rep. n. 12062, reg. soc. n. 1641.

(9247)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 5 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	828,45	828,45	828,60	828,45	828,50	828,45	828,55	828,45	828,45	828,45
Dollaro canadese	698,60	698,60	698,50	698,60	698,35	698,60	698,40	698,60	698,60	698,60
Marco germanico	462,93	462,93	463 —	462,93	463 —	462,93	462,90	462,93	462,93	462,95
Fiorino olandese	416,65	416,65	416,70	416,65	416,75	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65
Franco belga	28,636	28,636	28,65	28,636	28,65	28,63	28,64	28,636	28,636	28,65
Franco francese	197,44	197,44	197,45	197,44	197,45	197,44	197,40	197,44	197,44	197,45
Lira sterlina	1708,20	1708,20	1708 —	1708,20	1708,40	1708,20	1708 —	1708,20	1708,20	1708,20
Lira irlandese	1718 —	1718 —	1715 —	1718 —	1716,25	—	1718 —	1718 —	1718 —	—
Corona danese	156,70	156,70	156,40	156,70	156,85	156,60	156,86	156,70	156,70	156,70
Corona norvegese	165,50	165,50	165,30	165,50	165,25	165,50	165,20	165,50	165,50	165,50
Corona svedese	195,40	195,40	195,50	195,40	195,40	195,40	195,52	195,40	195,40	195,40
Franco svizzero	504,30	504,30	504,30	504,30	504,60	504,30	504 —	504,30	504,30	504,30
Scellino austriaco	64,45	64,45	64,45	64,45	64,45	64,45	64,48	64,45	64,45	64,45
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,40	16,50	16,37	16,50	16,37	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,508	12,508	12,5095	12,508	12,42	12,50	12,496	12,508	12,508	12,50
Yen giapponese	3,499	3,499	3,4950	3,499	3,49	3,49	3,496	3,499	3,499	3,50

Media dei titoli del 5 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50% » » 1968-83	84,975
» 5,50% » » 1969-84	81,625
» 6% » » 1970-85	80,950
» 6% » » 1971-86	77,825
» 6% » » 1972-87	76,050
» 9% » » 1975-90	82,450
» 9% » » 1976-91	83,275
» 10% » » 1977-92	89,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,100
» » » » 1- 3-1978/80	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,100
» » » » 1- 8-1978/80	100,050
» » » » 1-10-1978/80	100,100
» » » » 1- 3-1979/81	100,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1980	99,300
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,300
» » » 10% 1- 1-1981	97,275
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,350
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,150
» » » 12% 1- 4-1982	97,875
» » » 12% 1-10-1983	96,575
» » » 12% 1- 1-1984	96,550
» » » 12% 1- 4-1984	96,400
» » » 12% 1-10-1987	95,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	828,50
Dollaro canadese	698,50
Marco germanico	462,915
Fiorino olandese	416,65
Franco belga	28,638
Franco francese	197,42
Lira sterlina	1708,10
Lira irlandese	1718 —
Corona danese	156,78
Corona norvegese	165,35
Corona svedese	195,46
Franco svizzero	504,15
Scellino austriaco	64,465
Escudo portoghese	16,435
Peseta spagnola	12,502
Yen giapponese	3,497

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tredici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 15, parte seconda, del 21 maggio 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti 30 novembre 1978, n. 87/78/3A, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a tredici posti di sostituto, bandito con ordinanza 11 agosto 1978, n. 22/78/3.

(9152)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 15, parte seconda, del 21 maggio 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como 27 febbraio 1979, n. 19818/6, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trenta posti di sostituto, bandito con ordinanza 22 giugno 1978, n. 29444/6.

(9153)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

La firma in calce al decreto ministeriale 21 luglio 1979, concernente il concorso, per titoli ed esami, a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 dell'8 settembre 1979, alla pagina 7550, deve leggersi: «Il Ministro: *Spadolini*», invece di: «Il Ministro: *Valitutti*».

(9154)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 7/San/MI/77, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esame;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' costituita la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975 così come di seguito indicata:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Gesualdi dott. Mario, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

Montorsi prof. Walter, direttore della clinica chirurgica III dell'Università degli studi di Milano;

Mori prof. Gianni, primario medico dell'ospedale «Uboldo» di Cernusco sul Naviglio;

Vignati dott. Luigi, medico condotto nel comune di Novate Milanese.

Segretario:

Odderoli rag. Lorenzino, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 29 gennaio 1979

p. *Il presidente*: Ebolì

(9085)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 25 maggio 1978, n. 1713, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata al 1° gennaio 1978;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Lalla dott. Augusto, dirigente in servizio presso la regione Marche, ufficio medico provinciale di Macerata.

Componenti:

Verrecchia dott. Ermete, vice prefetto ispettore aggiunto della prefettura di Macerata;

Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;

Bolognesi prof. Guido, primario medico dell'ospedale generale provinciale di zona di Corridonia;

Temperini prof. Pietro, primario ostetrico dell'ospedale generale provinciale di Macerata;

Ceccarani dott. Valerio, medico condotto di Tolentino.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Passantino Vittorio, funzionario direttivo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Macerata.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale generale provinciale di Macerata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, in quello della prefettura di Macerata e nei comuni di: Apiro - Belforte del Chienti - Fiuminata - Matelica.

Macerata, addì 24 settembre 1979

Il medico provinciale: PUCCI

(9029)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso a due posti di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3687/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3688/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(3674/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(3704/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(3705/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di pneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a due posti di aiuto di pneumotisiologia (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(3706/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI IN FIORE

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di direttore di farmacia;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

(3680/S)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria)

(3681/S)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(3682/S)

OSPEDALE PER LE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO «G. F. INGRASSIA» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto anestesista;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(3677/S)

OSPEDALE PEDIATRICO «CASA DEL SOLE» DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e tre posti di assistente di pediatria;
un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
tre posti di assistente di pronto soccorso e terapia di urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità dello svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3678/S)

OSPEDALE «CASTIGLIONE-PRESTIANNI» DI BRONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bronte (Catania).

(3679/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(3684/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(3685/S)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Spoleto (Perugia).

(3686/S)

OSPEDALE « RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA » DI MILANO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente urologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente urologo (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(3707/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(3675/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di pronto soccorso presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(3676/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1979, n. **17.**

Bilancio di previsione per l'anno 1979.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

(8738)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. **18.**

Istituzione del parco naturale Alta Valsesia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 2 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il parco naturale « Alta Valsesia ».

Art. 2.

Confini

I confini del parco naturale Alta Valsesia incidente sul comuni di Alagna, Rima, Carcoforo e Rimasco, sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000 che fa parte integrante della presente legge.

I confini del parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione o di corrispondenza del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta « Regione Piemonte - Parco naturale Alta Valsesia ».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale Alta Valsesia sono le seguenti:

1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, architettoniche e paesaggistiche del territorio del parco, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni residenti, puntando al mantenimento di un corretto rapporto popolazione-ambiente;

3) promuovere ed organizzare la fruizione turistica a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

4) tutelare e valorizzare le specie faunistiche presenti nel territorio con particolare riguardo alle specie pregiate;

5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona;

6) costituire sede di sperimentazione scientifica ed economica per attività nei settori agricolo-forestale-faunistico ed idrogeologico compatibili con la tutela ambientale di cui al punto 1.

Le finalità di cui ai commi precedenti sono perseguite promuovendo la più ampia partecipazione ed il consenso della popolazione residente.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Funzioni di direzione e di amministrazione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono affidate alla comunità montana Valsesia, che le esercita attraverso un apposito comitato, costituito al proprio interno.

La comunità montana Valsesia, nello svolgimento delle funzioni inerenti il parco naturale Alta Valsesia, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, la comunità montana Valsesia, può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, oltre che del personale di cui al successivo art. 6, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono definiti con legge regionale, su proposta della comunità montana.

Art. 7.

Controllo

La comunità montana Valsesia redige annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo, relativo alla gestione del parco naturale Alta Valsesia, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio della comunità montana per essere sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio della comunità montana valsesia, relative alla gestione del parco naturale Alta Valsesia, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della giunta regionale.

Art. 8.

Norme vincolistiche

Sull'intero territorio del parco naturale Alta Valsesia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave e torbiere. E' consentito il ricavo di sabbie e ghiaie per i lavori inerenti ad opere approvate dalla comunità montana;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) asportare rocce o minerali;

g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del parco;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 11.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentita la comunità montana;

3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni previsti dal vigente regolamento comunale per il godimento dei pascoli;

4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Vercelli e della comunità montana.

Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale.

Con regolamento, approvato dal consiglio regionale, sentito il parere della comunità montana e del comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni mc. di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) ed alla limitazione di cui al n. 3) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000 in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g*) e *i*) ed alla limitazione di cui al n. 1) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

Le violazioni alla limitazione di cui al n. 5) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni alla limitazione di cui al n. 2) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza del parco naturale Alta Valsesia è affidata:

a) al personale di sorveglianza del parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Piano dell'area

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui allo art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area che trasmette ai comuni interessati, alla comunità montana Valsesia, al comitato comprensoriale di Borgosesia ed alla provincia di Vercelli, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro novanta giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 3.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 di apposito capitolo con la denominazione: « Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale Alta Valsesia » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale Alta Valsesia, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 100.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo con la denominazione: « Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale Alta Valsesia » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale

Per la redazione del piano di cui all'art. 11 della presente legge e del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma del precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 40.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione: « Spese per la predispozione del piano della area e del piano di assestamento forestale del parco naturale Alta Valsesia » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 40 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente **art. 9** saranno iscritti al **cap.** 2230 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 aprile 1979

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1979, n. 19.

Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 2 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Campo di applicazione e oggetto del provvedimento

La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'amministrazione dello Stato e dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, incluso nei contingenti posti a disposizione della Regione in attuazione del decreto medesimo e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

E' pertanto escluso dall'ambito dell'applicazione della presente legge il personale già addetto agli enti comunali di assistenza, ai patronati scolastici ed ai loro consorzi provinciali per il quale la assegnazione e l'inquadramento negli enti di rispettiva destinazione risultano già disciplinati da precedenti leggi regionali.

Art. 2.
Assegnazione definitiva del personale

Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, è assegnato agli uffici regionali od agli enti locali, singoli o associati, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli enti locali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'assegnazione definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

La giunta regionale dispone, altresì, con propria deliberazione, adottata d'intesa con gli enti di destinazione, la ripartizione del personale destinato agli enti locali tra gli enti medesimi e la sua definitiva assegnazione ai singoli enti.

Art. 3.
Inquadramento negli enti di assegnazione

Il personale assegnato agli uffici regionali ed agli enti locali singoli o associati, ai sensi degli articoli precedenti, sarà inquadrato, con effetto dalla data di definitiva assegnazione o di scioglimento dell'ente, rispettivamente nel ruolo unico del personale regionale e nel ruolo organico del personale dell'ente di destinazione, con le modalità che saranno stabilite con apposita legge regionale.

Il personale assegnato agli uffici regionali e agli enti locali singoli o associati sarà iscritto, a decorrere dalla data di assegnazione definitiva, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Art. 4.
Rapporti finanziari

Fino alla data della definitiva assegnazione, disposta ai sensi della presente legge, la Regione rimborsa allo Stato od all'Ente pubblico di provenienza, le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a propria disposizione del personale di cui ai precedenti articoli, ed assicura agli enti locali la provvista dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri relativi al personale da questi provvisoriamente utilizzato.

Art. 5.
Oneri finanziari

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1979 in 4.700 milioni si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 14100 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 aprile 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1979, n. 20.

Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 2 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'àmbito delle iniziative per il superamento degli squilibri territoriali l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione dell'infrastruttura di trasporto del metano nel comprensorio di Mondovì.

Art. 2.

Il metanodotto sarà realizzato secondo un apposito progetto approvato dal consiglio regionale.

La sua realizzazione sarà orientata:

all'infrastrutturazione dell'area industriale attrezzata di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, nelle sue articolazioni realizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della stessa legge;

alla creazione di condizioni favorevoli alla permanenza, al rinnovo tecnologico ed allo sviluppo delle attività industriali ed artigiane esistenti nel comprensorio di Mondovì.

Il metanodotto potrà, altresì, essere orientato ad altri usi, quali quelli a servizio delle abitazioni.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo globale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione « Interventi per la realizzazione di un'infrastruttura di trasporto del metano nel comprensorio di Mondovì » e con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e 1981 sarà iscritto il capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 aprile 1979

VIGLIONE

(8739)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. 33.

Rifinanziamento per il biennio 1979-80 della legge regionale 1° aprile 1975, n. 26, concernente il riconoscimento dell'Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 7 settembre 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo da erogarsi all'Istituto di ricerche economiche e sociali per la Basilicata - IBRES, per il biennio 1979-80 è stabilito in 150.000.000 all'anno.

La spesa farà carico per l'esercizio 1979 al cap. 570 dello stato di previsione della spesa che ne prevede la necessaria copertura.

Per l'esercizio 1980 la stessa spesa farà carico ad analogo o corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 settembre 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. 34.

Delega delle funzioni relative alla gestione del centro socio-assistenziale di Maratea alla unità locale dei servizi sanitari e sociali del Lagonegrese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 7 settembre 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata delega alla unità locale dei servizi sanitari e sociali del Lagonegrese, istituita come legge regionale 4 marzo 1976, n. 13, le funzioni relative alla gestione del centro socio-assistenziale di Maratea.

Per l'esercizio delle predette funzioni la U.L.S.S.S. utilizza il personale di cui al successivo art. 8 ed il complesso immobiliare — con le relative attrezzature — sito in località Fiumicello di Maratea, di proprietà regionale.

Art. 2.

La U.L.S.S.S. del Lagonegrese esercita i poteri di controllo funzionale sul personale di cui al secondo comma dell'art. 1 che continua ad essere amministrato direttamente dalla Regione.

Nell'ambito di tali poteri il presidente della U.L.S.S.S. esercita le funzioni di cui agli articoli 58, 59 e 75 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 3.

Il centro socio-assistenziale nel rispetto dei programmi e delle direttive regionali, è destinato alle attività relative a:

1) collegio-scuola;
2) colonia marina.

La Regione si riserva l'uso del complesso per la gestione di particolari interventi di formazione, da realizzare anche con il finanziamento del Fondo sociale europeo, nonchè la facoltà di disporre periodiche verifiche al fine di accertare la conformità delle attività istituzionali alle direttive e ai programmi regionali.

Art. 4.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio, procederà ad effettuare la consegna dell'immobile con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, redigendo apposito verbale con intervento in contraddittorio del presidente della U.L.S.S.S. del Lagonegrese.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore delle norme attuative del Servizio sanitario nazionale, alla U.L.S.S.S. del Lagonegrese subentrerà nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 l'organismo in cui essa sarà assorbita.

Art. 6.

I fondi per la gestione del centro assistenziale di cui alla presente legge saranno amministrati separatamente dal consorzio socio-sanitario, che istituirà specifico conto di gestione

da allegare al bilancio generale, nel quale sarà iscritto, in entrata e nella corrispondente spesa, in unica voce, il totale delle entrate e delle uscite previste.

Analoghe modalità saranno seguite per il conto consuntivo.

Art. 7.

Le entrate finanziarie per la gestione del centro saranno costituite da:

a) assegnazioni ordinarie della Regione per assicurare il normale funzionamento del Centro, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili;

b) assegnazioni straordinarie della Regione per specifici programmi socio-assistenziali.

Nelle assegnazioni di cui al punto *b*) sono comprese anche quelle necessarie per l'assunzione straordinaria di personale non di ruolo, strettamente necessario per la realizzazione dei programmi di attività ordinaria e straordinaria.

Le assunzioni sono determinate in rapporto al numero degli assistiti e secondo le modalità che saranno fissate nel regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale;

c) assegnazioni straordinarie per il rinnovo delle attrezzature;

d) entrate derivanti da convenzioni stipulate con altri enti;

e) fondi propri dell'U.L.S.S.S.

Art. 8.

L'organico del centro socio-assistenziale di Maratea è determinato nella colonna 1 dell'allegata tabella *A*. Dei posti in questa previsti, quelli indicati nella colonna 2 sono coperti dal personale regionale di ruolo in servizio nel centro di Maratea alla data di entrata in vigore della presente legge.

A copertura dei rimanenti posti, specificati nella colonna 3 della richiamata tabella, è assegnato il personale che sarà immesso nei ruoli regionali a seguito di concorsi, per titoli ed esami, espletati secondo:

a) la procedura adottata per il personale di cui all'art. 8 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 16, limitatamente alle unità che, in applicazione della specifica direttiva del consiglio regionale, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 19 del 16 agosto 1976, abbiano prestato servizio con incarico annuale per la durata delle attività dell'intero triennio 1976-77, 1977-78 e 1978-79;

b) le norme relative ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, previste dalla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, per i posti residui.

Per l'inquadramento del personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, la tabella organica di cui all'art. 26 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è incrementata dei seguenti posti:

nella qualifica di collaboratore	posti 10
nella qualifica di assistente	» 2
nella qualifica di commesso	» 10
nella qualifica di operatore	» 1
	posti 23

Art. 9.

Al personale con assunzione a termine ai sensi della già citata direttiva del consiglio regionale è attribuito, per corrispondenza di qualifiche e mansioni, il trattamento economico iniziale del personale regionale in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 8, lettera *a*), il personale cui questa si riferisce rimarrà in servizio e sarà retribuito ai sensi del comma precedente.

Art. 10.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico, per l'esercizio in corso, ai seguenti capitoli di bilancio che ne prevedono la copertura:

cap. 710 - per manutenzione, riparazione e adattamento di locali;

cap. 741 - per la concessione di contributi straordinari per le attrezzature;

cap. 1020 - per la gestione delle attività di cui al punto *a*) dell'art. 7;

cap. 4110 - per le assegnazioni straordinarie relative a specifici programmi di assistenza e protezione dei minori, di cui al punto *b*) dell'art. 7;

cap. 350 - per le spese derivanti dall'incremento della pianta organica.

Per i successivi esercizi, l'onere di che trattasi farà carico agli stessi o ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 11.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 settembre 1979

VERRASTRO

Tabella *A*

PIANTA ORGANICA DEL CENTRO ASSISTENZIALE DI MARATEA PER N. 180 ALLIEVI

	1 Numero posti	2 Già nei ruoli regionali	3 Posti da coprire
Direzione			
Direttrice	1	1	—
Vice direttrice	1	1	—
Ufficio amministrativo			
Economa	1	1	—
Aiuto economa	1	1	—
Applicata di segreteria	1	—	1
Personale educativo			
Assistenti educatrici	15	5	10
Infermeria			
Infermieri/e	1	1	—
Addetto all'infermeria	1	—	1
Addetta alle pulizie	1	1	—
Magazzino dispensa			
Dispensiera	1	1	—
Cucina - Lavanderia - Piatti - Refettorio			
Cuoca	1	1	—
Aiuto cuoca	1	1	—
Addetta di cucina	1	1	—
Addetta lavanderia e piatti	3	—	3
Addetto refettorio	2	—	2
Guardaroba e lavanderia			
Guardarobiera	1	1	—
Aiuto guardarobiera	1	1	—
Addetto alla lavanderia	2	—	2
Dormitorio - Aule scolastiche e aule ricreative			
Addette al riordino e pulizie	6	4	2
Personale di custodia			
Custode	1	1	—
Giardiniere e uomo di fatica	1	—	1
Operaio qualificato per il controllo degli impianti di riscaldamento	1	—	1
	45	22	23

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. 35.

Organizzazione delle attività di bonifica dei consorzi e delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La programmazione, la esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, sono finalizzati allo sviluppo della produzione agricola, delle aree irrigue, alla difesa e conservazione del suolo e alla tutela dell'ambiente.

Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane, dei consorzi di comuni o dei comprensori eventualmente costituiti, dei piani o dei programmi dei consorzi di bonifica, dei piani o dei programmi regionali di assetto del territorio e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

Art. 2.

Il consiglio regionale sentiti i comuni, le comunità montane, i comprensori eventualmente costituiti, i consorzi di bonifica, le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, provvede con legge alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana, nonchè alle relative modificazioni.

Nella delimitazione si terrà fondamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati con riferimento agli ambiti di unità idrografiche funzionali, dei territori delle comunità montane e di quelli dei comprensori eventualmente costituiti.

I pareri di cui al primo comma devono essere espressi entro novanta giorni dalla richiesta del consiglio regionale; trascorso tale termine il consiglio adotta il provvedimento.

Art. 3.

Le funzioni regionali in materia di programmazione delle opere di bonifica integrale e montana, gli adempimenti regionali concernenti la concessione per la esecuzione delle opere di bonifica nonchè le funzioni regionali di tutela e di vigilanza sui consorzi stessi sono delegati, nei rispettivi territori, ai consorzi dei comuni, alle comunità montane, ai comprensori eventualmente costituiti.

La Regione continuerà a esercitare le funzioni di cui al precedente comma nei territori dei comprensori fino all'entrata in vigore della legge istitutiva di tali organismi.

Nel caso di comprensori di bonifica ricadenti in territori di due o più enti delegati le funzioni di cui al primo comma sono esercitate dall'ente delegato nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, sentiti, per le funzioni di programmazione, gli altri enti delegati.

Art. 4.

Gli enti delegati, agli effetti di quanto previsto dal successivo art. 29, provvedono alla redazione di programmi pluriennali di opere di bonifica previa consultazione con i consorzi di bonifica e le organizzazioni professionali interessate.

Art. 5.

Per la redazione dei programmi e dei piani gli enti delegati possono utilizzare gli uffici regionali nonchè, previa intesa con gli enti interessati, gli uffici tecnici dei comuni e dei consorzi di bonifica.

Art. 6.

I consorzi di bonifica provvedono mediante concessione da parte delle comunità montane e dei consorzi dei comuni alla progettazione, alla esecuzione, all'esercizio ed alla manutenzione delle opere ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

I consorzi di bonifica, oltre a esercitare le proprie funzioni istituzionali di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche, sono strumenti di partecipazione degli interessati all'azione degli enti delegati ai sensi del precedente art. 3.

Art. 8.

Alla costituzione dei consorzi di bonifica si provvede con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale, su richiesta di almeno un terzo dei proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del consorzio, che rappresentino, almeno un terzo della superficie del territorio.

La deliberazione è adottata sentiti i consigli dei comuni, delle comunita montane, dei comprensori interessati, nonchè le associazioni professionali delle categorie interessate esistenti nel territorio.

I relativi pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Alla modifica dei confini territoriali dei consorzi di bonifica, alla fusione o alla soppressione dei consorzi stessi ex art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 947/1962, il presidente della giunta regionale provvede con decreto su conforme deliberazione del consiglio regionale, su richiesta dei consorzi interessati e degli enti delegati, previa consultazione dei soggetti e secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 9.

Sono organi dei consorzi di bonifica:

1) l'assemblea dei consorziati;
2) il consiglio dei delegati;
3) la deputazione amministrativa;
4) il presidente;
5) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

Fanno parte dell'assemblea dei consorziati gli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà immobiliare ricadente nel comprensorio o a un onere derivante da contratto relativo a terreni.

Art. 11.

Il consiglio dei delegati è composto da membri elettivi, nel numero indicato dallo statuto, e da membri di diritto, i quali ultimi non possono superare il 25% di quelli eletti.

Sono membri di diritto:

a) delegati delle comunità montane il cui territorio ricade totalmente o parzialmente nel perimetro consortile, designati in maniera da garantire la rappresentanza delle minoranze;

b) delegati del comprensorio o, in assenza, dei comuni che non siano già rappresentati dalle comunità montane o da altri enti intermedi;

c) un rappresentante del dipartimento agricoltura e foreste;

d) un rappresentante del dipartimento assetto del territorio.

I delegati non elettivi sono nominati dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su designazione degli enti interessati effettuata, per i delegati di cui alle lettere *a)* e *b)*, sulla base di un rapporto proporzionale riferito al numero dei comuni interessati.

Art. 12.

Ai fini dell'elezione dei delegati i consorziati sono suddivisi, secondo quanto sarà stabilito dallo statuto del consorzio, in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda del diverso carico contributivo dei consorziati.

Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati eletti dai consorziati, percentualmente pari al rapporto tra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza sino al limite massimo di 1/3 dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione perchè eccedenti un terzo dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma precedente.

L'elezione del consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione.

Per ciascuna sezione il numero di delegati da assegnare a ciascuna lista sarà pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata.

In questo caso, in deroga al precedente settimo comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

Sia nell'ipotesi di cui al settimo comma, sia in quella di cui al nono comma del presente articolo, in caso di parità di voti risulterà eletto colui che è gravato di maggiore contribuenza.

Ai fini della votazione sarà istituito un seggio elettorale in ogni comune del comprensorio di bonifica.

Art. 13.

Ogni consorziato ha diritto a un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nella assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammessa più di una delega.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei rappresentanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della partita catastale.

Art. 14.

L'individuazione delle contribuenze di cui al precedente art. 12 è effettuata con deliberazione della deputazione amministrativa del consorzio, approvata dall'ente delegato.

Per i consorzi che non abbiano ancora emesso i ruoli di contribuenza, in via transitoria e fino a quando non saranno emessi tali ruoli, il «parametro contribuenza» per la determinazione delle categorie di cui al primo comma dell'art. 12 è sostituito con il «parametro superficie», ferme restando tutte le modalità contenute negli articoli 12 e 13.

Art. 15.

I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono comunicati in copia alla Regione la quale, in caso di irregolarità, può promuovere l'annullamento delle elezioni da parte del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, unitamente alla nomina dei membri di diritto designati dagli enti di cui allo art. 11 della presente legge, procede alla proclamazione degli eletti e dispone l'insediamento del consiglio dei delegati.

Art. 16.

Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati elettivi che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei membri di diritto provvede la Regione su designazione dell'ente rappresentato.

Art. 17.

Il consiglio dei delegati elegge il presidente del consorzio fra i propri membri elettivi.

Lo stesso consiglio elegge gli altri componenti della deputazione rispettando la proporzione fra membri elettivi e di diritto stabilita dall'art. 12 primo comma e garantendo, comunque, almeno un delegato alle comunità montane rappresentate.

Fra i membri della deputazione amministrativa può esser eletto uno o più vice presidente.

Art. 18.

Il presidente del consorzio ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa. Esercita tutte le altre funzioni a norma dello statuto dell'ente

Le cariche di presidente, vice presidente, e membro della deputazione hanno la durata di cinque anni.

Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali sono rimborsate le spese di viaggio e ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata. E' facoltà del consiglio determinare la corresponsione di un gettone di presenza a norma della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29.

Art. 19.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il consiglio dei delegati del consorzio di bonifica nomina tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone particolarmente esperte nella materia, uno dei membri effettivi, al quale spetterà la presidenza del collegio.

Gli altri componenti del collegio, effettivi e supplenti, sono eletti dal consiglio dei delegati anche tra non consorziati.

Alla scadenza di ogni semestre il collegio trasmette alla Regione e al presidente del consorzio, una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario dell'ente. Per i revisori iscritti all'albo la cancellazione o sospensione dall'albo stesso è causa di decadenza dall'ufficio.

I componenti il collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Non possono essere eletti dai consorziati quali delegati:

a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;

d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonchè coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;

e) i funzionari della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del consorzio;

f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del consorzio;

g) coloro che hanno il maneggio del danaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;

h) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;

i) coloro che eseguono opere per conto del consorzio;

l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

Le cause sopraindicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dell'incarico.

Art. 21.

Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi di bonifica è ammesso ricorso alla giunta regionale entro i termini di trenta giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento all'albo consortile.

Art. 22.

I consorzi di bonifica provvederanno entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ad adeguare il proprio statuto alle norme in questa contenute e alla successiva elezione degli organi entro centottanta giorni.

Art. 23.

La regione Basilicata, previa osservanza dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 947/1962 e degli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616/1977, provvede, con decreto del presidente della giunta regionale, alla soppressione del consorzio di bonifica del Gallitello e del consorzio di bonifica del Pollino per la parte ricadente in territorio lucano.

Le funzioni esercitate dai predetti consorzi sono trasferite, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale, alle comunità montane competenti per territorio, che le assumono e le esercitano entro i limiti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali nonchè dagli statuti comunitari.

Il consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri, per la parte di territorio ricadente nella regione Basilicata, è riclassificato come regionale con decreto del presidente della giunta regionale previa osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La soppressione e la regionalizzazione dei consorzi di bonifica del Pollino e dell'Alta Val d'Agri sono subordinate all'esito delle necessarie intese rispettivamente con i competenti organi della regione Calabria e della regione Campania. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a promuovere e a ratificare le intese di cui ai precedenti commi, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 24.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di bonifica del Gallitello trasmetterà alla giunta regionale un verbale da cui dovrà risultare la reale e documentata consistenza patrimoniale.

Con decreto del presidente della giunta da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, il patrimonio del consorzio di bonifica del Gallitello, nonchè ogni altro rapporto giuridico facente capo al consorzio suddetto saranno trasferiti alle comunità montane. Il personale di ruolo e a tempo indeterminato in servizio presso il consorzio alla data del 1° gennaio 1978 è trasferito alla Regione con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per essere destinato, in posizione di comando, all'ente delegato di cui all'art. 3.

Il predetto personale sarà inquadrato nel ruolo regionale con le qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 115, 119, 121, comma secondo, 125 e 126 della stessa legge regionale 25 luglio 1974, n. 16. L'inquadramento nel ruolo regionale, con il relativo incremento, avverrà sulla base della tabella di equiparazione, fra le qualifiche funzionali degli enti di provenienza e quelle previste per i dipendenti regionali dalla citata legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, da approvare con successiva legge regionale entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Le funzioni sul territorio di bonifica interregionale del Pollino, saranno esercitate tra le comunità montane del Lagonegrese, del Medio Sinni-Pollino-Raparo e del Sarmento da quella che comprende la parte più estesa del comprensorio sentita, per la programmazione, le altre comunità montane interessate.

Art. 26.

Previe intese fra le regioni Calabria e Basilicata, il consorzio di bonifica del Pollino dovrà presentare alla giunta regionale di Basilicata, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il piano di riparto tra le due regioni interessate del patrimonio, del personale e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi.

Con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro i successivi novanta giorni, il patrimonio ed i rapporti giuridici ricadenti nel territorio della Regione saranno trasferiti alle comunità montane di cui al precedente art. 25.

Il personale di ruolo e a tempo indeterminato in servizio presso il consorzio alla data del 1° gennaio 1978, che per le intese intervenute fra le due regioni resterà attribuito alla regione Basilicata, è trasferito alla stessa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per essere destinato, in posizione di comando, allo ente delegato di cui all'art. 3.

Art. 27.

La Regione eroga annualmente agli enti i fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, sulla base di apposite convenzioni.

Dette convenzioni, di durata triennale, saranno approvate dal consiglio regionale e definiranno in via forfettaria l'ammontare delle assegnazioni annuali.

La liquidazione annuale delle assegnazioni di cui al precedente comma è deliberata dalla giunta regionale.

Art. 28.

Per l'esecuzione delle opere e per le spese di funzionamento degli uffici di cui alla presente legge, la Regione provvede con i fondi iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale che ne prevedono la copertura finanziaria.

Art. 29.

I finanziamenti regionali per la realizzazione di nuove opere di bonifica e per l'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica saranno ripartiti con provvedimento della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e sulla base dei programmi annuali e pluriennali presentati dai consorzi di bonifica e dagli enti delegati.

Art. 30.

La giunta regionale provvederà con provvedimenti specifici per il completamento delle opere in corso già concesse ai consorzi di bonifica che si sopprimono.

Art. 31.

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali vigenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 settembre 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **36.**

Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *settembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **37.**

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *settembre* 1979)

(*Omissis*).

(8455)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793050)